

tura, al gran libro, ai fondi del debito interno, alla cassa d'ammortizzazione, ecc. (1).

1827, 17 novembre. *Trattato tra il Brasile e le città Anseatiche.* I senati delle città libere ed anseatiche di Lubecca, Brema ed Amburgo, agendo ciascheduno separatamente da una parte,

E sua maestà l'imperatore del Brasile dall'altra,

Desiderando di conchiudere un trattato di commercio e di navigazione, hanno nominato i loro rispettivi plenipotenziarii, i quali, fatta comunicazione dei loro poteri, sono convenuti in ciò che segue :

Tutti i porti ed ancoraggi dei paesi rispettivi aperti ai bastimenti delle varie nazioni lo saranno ugualmente ai navigli brasiliani ed anseatici (art. 1.^o).

Ogni bastimento portante bandiera d'una delle repubbliche di Lubecca, Brema ed Amburgo, appartenente esclusivamente ad uno od a varii cittadini d'una d'esse, ed il di cui capitano sarà ugualmente cittadino di una di queste repubbliche, sarà considerato, riguardo alle presenti convenzioni, siccome appartenente alle città di Lubecca, Brema ed Amburgo: avrà luogo una perfetta reciprocità riguardo ai bastimenti brasiliani (art. 2.^o).

I bastimenti delle dette repubbliche e quelli del Brasile non saranno soggetti, al loro ingresso nei porti rispettivi, od alla loro uscita, ad altri o più gravosi balzelli di quelli imposti sui navigli nazionali (art. 3.^o).

Le alte parti contraenti si obbligano reciprocamente a non fissare altre tasse o proibizioni d'importazione o di esportazione, che non siano comuni ad articoli della stessa specie importati od esportati da qualsiasi altro paese (art. 4.^o).

Tutte le merci che possono essere importate negli Stati delle alte parti contraenti sotto bandiera nazionale, e possono esserne nella stessa guisa esportate, potranno del pari essere importate od esportate sui navigli appartenenti all'altra parte.

Il commercio di cabottaggio che ha per iscopo di tras-

(1) *Collecção das leis*, ecc., vol. II, pag. 53-60.